

Ordinanza del Consiglio dei PF sulla contabilità nel settore dei PF

del 5 febbraio 2004

Approvata dal Consiglio federale il 23 giugno 2004

Il Consiglio dei PF,

visto l'articolo 35 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991¹ sui PF,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i principi contabili vigenti nel settore dei PF, in particolare i principi che reggono la pianificazione finanziaria, l'allestimento di preventivi e rendiconti, la contabilità finanziaria e d'esercizio come pure le relative procedure di consolidamento e l'allestimento di rapporti.

² L'ordinanza si applica a tutti i mezzi del settore dei PF, indipendentemente dalla loro provenienza.

Art. 2 Responsabilità

I PF e gli istituti di ricerca rispondono della loro gestione finanziaria al Consiglio dei PF.

Art. 3 Rapporti e provvedimenti

¹ Sia i rapporti interni al settore dei PF sia quelli destinati all'esterno sono allestiti secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta.

² I PF e gli istituti di ricerca confermano, nel quadro della presentazione dei rapporti al Consiglio dei PF, la regolarità delle cifre e dei commenti. Le cifre e i commenti devono fornire un quadro fedele e completo della situazione finanziaria.

³ Per commentare le cifre e per adottare provvedimenti in caso di scostamenti dall'obiettivo si applicano le disposizioni emanate nell'ambito del controlling.

⁴ Se vi sono punti poco chiari, i PF e gli istituti di ricerca forniscono informazioni complementari.

Art. 4 Mezzi di terzi

I PF e gli istituti di ricerca decidono se accettare o meno mezzi di terzi e come impiegarli.

RS 414.123

¹ RS 414.110

Art. 5 Norme e manuale di contabilità

¹ La contabilità nel settore dei PF si conforma alle norme per l'allestimento dei rendiconti adottate dall'Amministrazione generale della Confederazione come pure ai principi generalmente riconosciuti dell'economia aziendale e della contabilità commerciale e tiene conto delle esigenze specifiche dei PF e degli istituti di ricerca.

² Le norme concernenti il contenuto e la presentazione dei piani finanziari, dei preventivi e dei conti come pure le relative procedure e i relativi sistemi sono fissate nel manuale del Consiglio dei PF sulla contabilità del settore dei PF.

Art. 6 Principi della gestione finanziaria

Le finanze del settore dei PF sono gestite secondo i principi del rispetto del diritto vigente, dell'urgenza, dell'efficienza, della redditività e della parsimonia.

Art. 7 Principi per l'allestimento dei rendiconti

¹ I conti del settore dei PF sono valutati secondo il principio della continuazione dell'esercizio. Deroghe a questo principio devono essere notificate.

² Nell'allestimento dei piani finanziari, dei budget e dei conti e nella contabilità in generale i singoli elementi sono valutati secondo il principio dell'essenzialità; il limite ammonta a 1 000 000 franchi. I PF e gli istituti di ricerca possono fissare un limite inferiore.

³ I costi e i ricavi iscritti nei piani finanziari, nei preventivi e nei conti devono essere chiaramente imputati al periodo di competenza.

⁴ I piani finanziari, i preventivi e i conti devono soddisfare i principi della completezza, della chiarezza, della prudenza e della continuità delle cifre e dei commenti.

⁵ È vietato compensare attivi e passivi come pure ricavi e costi (principio degli importi lordi).

Art. 8 Principi di valutazione

Gli attivi e i passivi devono essere valutati secondo i principi commerciali generalmente riconosciuti.

Art. 9 Accantonamenti

Sono costituiti accantonamenti per coprire probabili impegni futuri. Se non sono più giustificati, gli accantonamenti vengono sciolti e i relativi fondi iscritti all'attivo.

Art. 10 Riserve

Possono essere costituite riserve per progetti strategici o per far fronte a forti concentrazioni di pagamenti.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.

5 febbraio 2004

In nome del Consiglio dei PF:

Il presidente, Francis Waldvogel

Il segretario generale, Sebastian Brändli

